

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettono la generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. n. 30 del 28/2/1998, in quanto:

- ☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge



-4571/12
ESSENTE REGISTRAZIONE
In caso di diffusione si applica l'art. 52 del d.lgs. n. 30 del 28/2/1998

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

Dott. R. A. Pizzini

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 29296/2010

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. **4571**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. CORRADO CARNEVALE	- Presidente -	Ud. 08/03/2012
Dott. FABRIZIO FORTE	- Consigliere -	PU
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA	- Consigliere -	
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA	- Rel. Consigliere -	
Dott. GUIDO MERCOLINO	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29296-2010 proposto da:

S **M** (c.f.),
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall'avvocato SENATORE BARTOLO
G., giusta procura a margine del ricorso;

2012

- **ricorrente** - In caso di diffusione del
presente provvedimento

434

contro

C **A** (c.f.),
elettivamente domiciliato in ROMA, Via DELLA BALDUINA
63, presso l'avvocato SAVORELLI CRISTINA,

omettono la generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. n. 30 del 28/2/1998, in quanto:
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

rappresentato e difeso dall'avvocato BRACCO EMILIA,
giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3717/2009 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI, depositata il 24/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/03/2012 dal Consigliere Dott. MARIA
CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato BARBERA
MARCO, con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24.01.2008~~x~~ il Tribunale di Napoli dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 5.05.1982, da C A e M S , imponendo al primo di corrispondere mensilmente a quest'ultima l'assegno di € 700,00 per il suo mantenimento nonché il contributo di complessivi € 1.100,00 per il mantenimento dei due figli delle parti, maggiorenni e conviventi con la madre.

Con sentenza dell'11-24.12.2009, la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame proposto dal C avverso la sentenza di primo grado che nel resto veniva confermata, riduceva ad € 500,00 e ad € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili, gli apporti economici rispettivamente stabiliti dal primo giudice per il mantenimento della S e dei due figli della coppia, in favore di quest'ultimi disponendo pure che l'appellante, come da sua richiesta, provvedesse al pagamento delle spese mediche e di istruzione, con compensazione delle spese processuali del grado.

La Corte territoriale osservava e riteneva:

- che la determinazione del contributo economico per il mantenimento dei due figli delle parti, era in effetti viziata da ultrapetizione, avendo la S limitato sul punto la sua domanda ad € 1000,00 mensili
- che relativamente all'assegno di mantenimento stabilito in favore della Senatore, occorreva rilevare:
 - a) che lo stipendio mensile percepito dal C , quale dirigente medico della Asl n° Napoli, risultava essere pari ad € 2.800,00 mensili, che lo stesso aveva cessato di svolgere attività di collaborazione con un centro di dialisi per

incompatibilità con l'incarico da lui espletato presso la struttura pubblica e che non vi era prova che svolgesse attività libero professionale di medico

- b) che sebbene non vi fosse dubbio che alla impossidente e priva di alcuna fonte di reddito, spettasse l'assegno di mantenimento, tuttavia il relativo importo, tenuto anche conto della sua capacità lavorativa, desumibile dalla qualifica di insegnante e dalla possibilità di dare lezioni private o di collaborare con scuole pubbliche o private, doveva essere contenuto nella misura di € 500,00 mensili, corrispondente a quanto stabilito per ciascuno dei due figli.

Avverso questa sentenza la ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo e notificato al , che ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso la denuncia “ Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia afferente alla qualificazione dell'assegno di divorzio”, con riferimento alla riduzione della misura dell'assegno in suo favore.

Il motivo non ha pregio,

L'impugnata pronuncia appare, seppure sinteticamente, congruamente e logicamente argomentata, in aderenza al dettato normativo e con riferimento alla valutazione ponderata e comparata delle situazioni di pertinenza di ciascuna delle due parti, all'emerso ed incontestato attuale reddito mensile del , all'entità delle somministrazioni economiche poste a suo carico, senza tralasciare la considerazione delle condizioni personali ed economiche della che, sebbene risultata priva di mezzi economici, non è stata plausibilmente ritenuta pure priva per ragioni oggettive di qualsiasi residua capacità lavorativa lucrativa, essendo anche dotata di specifica qualifica professionale, laddove poi ai fini della quantificazione dell'assegno in

argomento, l'omessa assunzione anche del parametro dell'apporto da lei dato alla conduzione familiare, non doveva essere necessariamente considerata (cfr tra le numerose altre e da ultimo, cass. n. 7601 del 2011) e comunque non appare suscettibile di assumere alcun rilievo orientativo decisivo a favore della ricorrente, essendo stato tale criterio da lei solo genericamente richiamato a fronte dell'attuale contesto anche economico puntualmente ed esaurientemente valutato.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Giusti motivi, essenzialmente desunti dalla natura delle questioni controverse e dalle peculiarità del caso, consigliano la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, l'8 marzo 2012

Il Cons.est.

Il Presidente

Depositato in Cancelleria

22 MAR 2012

IL CANCELLIERE